


Pubblicato il 07/11/2024

N. 05039 /2024 REG.PROV.CAU.
N. 08806/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8806 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Lucia Antonietta Salerno, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Lonoce, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Francavilla Fontana, alla via Francesco D'Assisi n. 205, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, Formez P.A., Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

Presidenza del Consiglio dei Ministri–Dipartimento della Funzione Pubblica, non costituito in giudizio;

nei confronti

Antonio Papa, Miriam Grazia Scevola, Rossana Capurso, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del P.D.G. di prot. m_dg. DOG 17/06/2024. 0010586.ID del 17 giugno 2024 con cui è stata approvata la graduatoria dal Ministero della Giustizia, dei vincitori, per la parte in cui non ricomprende la ricorrente vincitore– Distretto della Corte di Appello di Bari n. 121 unità;
 - dell'avviso del 19 giugno 2024, recante “*provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede*”, nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;
 - del P.D.G. di prot. m_dg. DOG 27/06/2024. 011397.ID del 27 giugno 2024, con cui è stato disposto dal Ministero della Giustizia lo scorrimento della graduatoria di merito ancora capienti, nel limite dei posti effettivamente disponibili, per la parte in cui non ricomprende il ricorrente, Codice BA –Distretto della Corte di Appello di Bari n° 121 unità per la parte in cui non ricomprende la ricorrente vincitrice;
 - della graduatoria degli idonei pubblicata in data 27 giugno 2024 ad oggi non più consultabile sul sito del Ministero di grazia e giustizia; - del Verbale della Commissione RIPAM (mai comunicata), nella parte in cui la ricorrente non è stata inserita nella graduatoria tra i vincitori del concorso;
 - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento e, in ogni caso, della graduatoria relativa al codice BA-distretto Corte d'Appello di Bari;
 - per quanto possa occorrere e nei limiti dell'interesse della ricorrente, del bando nella procedura per cui è controversia, nelle parti che verranno appresso meglio specificate;
 - ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
- per l'adozione di idonee misure cautelari volte a disporre l'ammissione della ricorrente nel novero dei vincitori del concorso per il Distretto della Corte di

Appello di Bari (Codice Concorso BA), nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti,

nonché per l'accertamento

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Bari (Codice Concorso BA);

e per la condanna ex art. 30 c.p.a.

delle Amministrazioni intimare al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Bari;

motivi aggiunti:

1) del provvedimento, di contenuto sconosciuto, adottato dalla Commissione Ripam, con il quale sono state validate le rettifiche della graduatoria dei vincitori del 26/08/2024 approvate dalla Commissione d'esame del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia" in relazione al codice del Distretto di Bari (BA), pubblicata in data 12/09/2024;

2) della "Graduatoria vincitori rettificata" e della "Graduatoria finale rettificata" del predetto Concorso riferite al Profilo amministrativo (Codice BA), pubblicate sul sito ufficiale INPA in data 12/09/2024, nella parte in cui non assegna alla ricorrente il punteggio complessivo di 27,8 punti ad essa spettanti, per le stesse motivazioni già esposte nel ricorso originario;

3) di ogni atto e/o verbale attinente la formulazione della Graduatoria di merito rettificata aggiornata del 12.09.2024, sebbene allo stato sconosciuto;

- 4) di ogni altro atto presupposto, conseguente e consequenziale tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi dei candidati vincitori; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando, ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente;
- d. ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di scorrimento della graduatoria;
- 5) del verbale di valutazione dei titoli, nella parte in cui non riconosce 3 punti per la abilitazione alla professione forense, conosciuto solo in data 23/09/2024 all'esito del deposito del predetto documento ad opera della amministrazione resistente solo in data 21/09/2024;
- 6) unitamente ad ogni altro atto già impugnato con il ricorso principale;
- e la condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il maggior punteggio a cui ha diritto, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Forzez P.A., della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione Interministeriale Ripam;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che in relazione alle doglianze portate in ricorso e ribadite nei motivi aggiunti, rispettivamente afferenti la dedotta illegittimità della previsione di cui

all'articolo 6 del bando, nella parte in cui prevede l'attribuzione, in ragione dei titoli posseduti dai candidati, del punteggio massimo di 15 punti, in asserita violazione di quanto previsto dall'articolo 8, co. 2, del d.P.R. n. 487/1994, nella parte in cui prevede che "*Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente*", e la dedotta violazione dell'articolo 10 dello stesso bando, per non avere l'Amministrazione pubblicato la graduatoria finale di merito, ma soltanto la graduatoria dei vincitori, non sussista il prescritto *fumus boni iuris* in ragione di quanto già deciso in merito ai medesimi due motivi di censura da questa Sezione, rispettivamente, con sentenze n. 16088 del 4 settembre 2024 e n. 16216 del 6 settembre 2024. che qui, sui punti, si intendano richiamate;

Ritenuto, invece, che le doglianze formulate da parte ricorrente rispetto alla erronea determinazione del punteggio alla stessa spettante siano assistite dal prescritto *fumus boni iuris*, non risultando dalla scheda di valutazione dei titoli, come versata in atti dall'Amministrazione resistente, l'attribuzione alla stessa del punteggio previsto per l'abilitazione all'esercizio della professione forense. Tanto perché, pur trattandosi di titolo non correttamente dichiarato in domanda, l'indicazione dello stesso in quest'ultima (ancorché genericamente indicata quale "*Abilitazione*" ma con la precisazione del rilascio della stessa da parte della Corte di Appello di Potenza), sia pure secondo modalità non appropriate ed in forma incompleta, avrebbe comunque dovuto indurre l'Amministrazione, anche in esito alla eventuale attivazione del soccorso istruttorio, ad attribuire alla ricorrente il punteggio spettante ai sensi dell'articolo 6 del bando per il ridetto titolo, ravvisandosi, nella specie, una meramente formale irregolarità dichiarativa e non anche una omissione; Ritenuto, pertanto, di dover accogliere *in parte qua* la domanda cautelare della ricorrente, ordinando all'Amministrazione di rinnovare la valutazione dei titoli della stessa ai fini della addizione al punteggio già attribuitole di quello omesso in relazione alla posseduta e comunque dichiarata abilitazione professionale, con ogni conseguenziale adempimento relativo all'aggiornamento della sua posizione in

graduatoria;

Ritenuto, altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso ed ai motivi aggiunti in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimare;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso e dei motivi aggiunti;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, pena l'improcedibilità del ricorso, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto di compensare le spese di giudizio, attesa la peculiarità della questione, e di fissare per la trattazione della causa nel merito l'udienza pubblica del 28 gennaio 2025.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), accoglie

in parte qua la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione.

Dispone l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti nei sensi e con le modalità di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 28 gennaio 2025.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario

Monica Gallo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Monica Gallo

IL PRESIDENTE

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO